



PROTOCOLLO D'INTESA

CRITERI E MODALITA' PER LA CONDIVISIONE, FRA LE PARTI SOCIALI, DEI PIANI FORMATIVI

Confindustria, Cgil, Cisl e Uil hanno convenuto che il Protocollo d'intesa "Criteri e modalità di condivisione, fra le Parti Sociali, dei piani formativi", sottoscritto in data odierna, a margine del Comitato di Indirizzo Strategico di Fondimpresa e di seguito allegato, troverà applicazione per la condivisione dei piani da presentare al Fondo a partire dal 1 gennaio 2018.

Roma, 22. XI. 2017

CONFINDUSTRIA

CGIL

CISL

UIL

PROTOCOLLO D'INTESA

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONDIVISIONE, FRA LE PARTI SOCIALI, DEI PIANI FORMATIVI.

Confindustria e Cgil, Cisl e Uil

premessi che

- l'attività dei Fondi interprofessionali ha promosso un sistema di formazione professionale continua che ha favorito l'aggiornamento del personale dipendente dalle imprese aderenti, nell'ottica di migliorare la competitività delle imprese e le competenze e l'occupabilità dei lavoratori;
- il quadro normativo di riferimento in materia di formazione continua ha posto le basi per lo sviluppo del metodo partecipativo nella definizione e programmazione delle politiche formative, come confermato anche dagli accordi siglati tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil;
- le parti, attraverso Fondimpresa, promuovono la diffusione di una cultura condivisa della formazione professionale continua, come strumento chiave per l'efficace correlazione degli interventi formativi ai fabbisogni di qualificazione di lavoratrici e lavoratori dipendenti e delle relative imprese;
- a seguito dell'Intesa sulle Linee guida per la formazione siglata il 17 febbraio 2010 da Governo, Regioni e Parti sociali, che ha posto l'attenzione sulla necessità di raggiungere un nuovo equilibrio tra il ricorso agli ammortizzatori sociali ed il ricorso alle pratiche di politica attiva, l'azione di Fondimpresa è stata estesa anche al perseguimento dell'obiettivo di favorire l'occupabilità e il reimpiego dei lavoratori che hanno perso il posto in conseguenza della crisi;
- il successo legato alle iniziative di Fondimpresa ha dimostrato l'efficacia di un approccio bilaterale alla formazione continua come strumento funzionale alla crescita competitiva del sistema economico produttivo e del fattore strategico di valorizzazione delle risorse umane;

considerato che

le Parti ritengono necessario aggiornare - anche per assumere come riferimento il Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 - i criteri per la condivisione dei piani formativi stabiliti con il Protocollo di Intesa del 25 giugno 2014,

concordano quanto segue


- 1) le attività formative con risorse di Fondimpresa si possono svolgere in attuazione di una delle seguenti tipologie di piano formativo condiviso:
 - a) PIANO FORMATIVO AZIENDALE NELLE IMPRESE IN CUI SIA PRESENTE LA RSU: condiviso tra l'impresa e la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) a maggioranza dei suoi componenti;
 - b) PIANO FORMATIVO AZIENDALE NELLE IMPRESE IN CUI SIA PRESENTE UNA O PIÙ RSA: condiviso tra l'impresa e la rappresentanza sindacale aziendale o le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite nell'ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente, o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'azienda nell'anno precedente così

come rilevati e comunicati ai sensi del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, che qui si intende integralmente richiamato;

- c) PIANO FORMATIVO AZIENDALE NELLE IMPRESE PRIVE DI RAPPRESENTANZA SINDACALE: l'impresa - con lettera raccomandata A.R. o altra modalità di data certa ivi inclusa la PEC - sottopone il piano per la condivisione alle Commissioni Paritetiche Territoriali, che sono tenute a formalizzare il proprio parere entro venti giorni dalla data di ricevimento del piano. Tali Commissioni sono costituite da rappresentanti nominati dalle associazioni territoriali di Confindustria e dalle organizzazioni territoriali di CGIL, CISL e UIL ovvero, di volta in volta, su indicazione di queste ultime, dalle federazioni territoriali del settore cui appartiene l'azienda, secondo le modalità che saranno condivise nell'ambito della Commissione medesima. Decorso il tempo sopra indicato senza che la Commissione abbia esaminato il progetto e formalizzato il proprio parere, il piano è ritenuto presentabile per l'ammissione al finanziamento da parte di Fondimpresa. Per i piani aziendali di imprese plurilocalizzate si rinvia alla lettera f);
- d) PIANO FORMATIVO TERRITORIALE: condiviso tra le associazioni territoriali di Confindustria e le organizzazioni di CGIL, CISL e UIL territoriali o di categoria in sede territoriale. In caso di definizione di un piano settoriale o plurisettoriale in sede territoriale, le parti interessate opereranno in coordinamento con le rispettive organizzazioni territoriali o nazionali di cui al successivo punto e);
- e) PIANO FORMATIVO SETTORIALE O DI COMPARTO: condiviso tra le organizzazioni nazionali di categoria con competenza sindacale aderenti a Confindustria e le rispettive organizzazioni sindacali dei lavoratori, firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro a cui si riferisce il piano. Per le ulteriori ipotesi di piano formativo che coinvolga più aree territoriali si rinvia al punto f);
- f) COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE: la Commissione Paritetica Nazionale è costituita da 6 rappresentanti di cui 3 nominati da Confindustria e 3 nominati rispettivamente dalle Segreterie confederali di CGIL, CISL e UIL.
Fermo restando le modalità di cui ai punti precedenti, alla Commissione Paritetica Nazionale è affidata la condivisione dei piani che riguardano:
1. aziende prive di rappresentanza sindacale e che operano in territori di competenza di più Commissioni Paritetiche Territoriali (cfr. lettera c);
 2. settori o comparti nei quali trovano applicazione più contratti collettivi nazionali e che coinvolgono più aree territoriali (cfr. lettera e);
 3. settori o comparti nei quali trovano applicazione contratti collettivi nazionali sottoscritti da categorie non aderenti a Confindustria e che coinvolgono più aree territoriali (cfr. lettera e).

La Commissione è tenuta a formalizzare il proprio parere entro venti giorni dalla data di ricevimento del piano, che potrà essere trasmesso secondo le modalità, ivi inclusa la PEC, che verranno definite dal Regolamento della Commissione che ne disciplinerà il funzionamento. Fermo restando il termine sopra indicato, per quanto riguarda i punti 2), 3), la condivisione avverrà, per parte sindacale, acquisito il parere delle categorie interessate.

Relativamente ai Piani di cui al punto 1), decorso il tempo sopra indicato senza che la Commissione abbia esaminato il progetto e formalizzato il proprio parere, il piano è ritenuto presentabile per l'ammissione al finanziamento da parte di Fondimpresa.



- 2) I piani settoriali e territoriali conterranno indicazioni in merito a:
- settori, territori, filiere produttive, aree distrettuali coinvolte;
 - tipologie di imprese e lavoratori che si intendono coinvolgere, con particolare attenzione per le problematiche di genere e le fasce meno qualificate;
 - obiettivi ed aree tematiche;
 - eventuali azioni per promuovere la massima diffusione dell'iniziativa concordata e per esaminare i risultati conseguiti in riferimento al miglioramento dell'occupabilità e della competitività.
- 3) Le aziende che per localizzazione territoriale o per appartenenza al settore, si identificano nelle linee d'intervento e nelle attività formative definite dai piani di cui ai precedenti punti d) ed e) possono accedervi direttamente. Laddove sia costituita la rappresentanza sindacale, l'azienda dovrà fornire preventivamente alla stessa, con apposito incontro da definire, un'informazione sulle linee del piano formativo cui intende aderire con indicazione delle modalità attuative. Sarà comunicata alla Commissione Paritetica Territoriale di cui al precedente punto c) l'adesione al piano settoriale o territoriale. In caso di adesione a piani settoriali definiti a livello territoriale, la Commissione avrà cura di darne notizia anche alle organizzazioni nazionali con le quali si è coordinata ai sensi del precedente punto d).
- 4) La Commissione paritetica territoriale è costituita a cura delle parti istitutive del Fondo e i suoi componenti non possono ricoprire alcun ruolo nei consigli di amministrazione degli OBR e di società proponenti progetti formativi al Fondo. Le incompatibilità di cui al periodo precedente operano anche per i componenti della Commissione Paritetica Nazionale di cui al punto 1, lett. f), che non possono altresì ricoprire alcun ruolo nel consiglio di amministrazione di Fondimpresa.

Il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 2020. In caso di mancata disdetta, da comunicare con lettera raccomandata A/R almeno 2 mesi prima della scadenza indicata, lo stesso si intenderà prorogato di anno in anno.

Roma, 22 novembre 2017

CONFINDUSTRIA



CGIL 
CISL 
UIL 